

XXXIX.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Comunicazione di un elenco di decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti — Congedi — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Riberi al ministro dei lavori pubblici circa il concorso delle provincie di Genova, Torino, Alessandria e Cuneo nelle spese di costruzione ed armamento della ferrovia Genova-Obada-Acqui-Asti — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Presentazione di un progetto di legge per accordare alla provincia di Bari di eccedere con i centesimi addizionali la media dell'ultimo triennio — Seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento della giustizia nell'Amministrazione — Approvazione dell'art. 21 e dei seguenti fino al 23, ultimo del progetto — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso e dei quattro approvati nella seduta precedente — Presentazione di un disegno di legge per rendere esecutiva in Italia una disposizione aggiuntiva alla convenzione antifilosserica di Berna — Discussione del progetto di legge: Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Barisciano ed altri per eccedere la media triennale 1884-85 86 della sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi — Osservazioni dei senatori Cavallini, Alvisi, Cambray-Digny, Majorana-Calatabiano, e risposta del senatore Martinelli, relatore, e del presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — Approvazione di 9 distinti progetti di legge per approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 nei bilanci dei Ministeri del Tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, dell'istruzione pubblica, della marina, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze — Risultato di votazione a squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro dei lavori pubblici. Più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata di lunedì 1° luglio, il quale viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, addì 30 giugno 1889.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di giugno volgente.

« Il presidente
« DUCHOQUÈ.

« A S. E.
« Il Presidente del Senato ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione: questo elenco sarà depositato in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Svolgimento della interpellanza del senatore Riberi al ministro dei lavori pubblici circa il concorso delle provincie di Genova, Torino, Alessandria e Cuneo nelle spese di costruzione ed armamento della ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Riberi al ministro dei lavori pubblici circa il concorso delle provincie di Genova, Torino, Alessandria e Cuneo nelle spese di costruzione ed armamento della ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Riberi per svolgere la sua interpellanza.

Senatore RIBERI. Spero che la benevolenza del Senato mi vorrà perdonare se in questi momenti cotanto preziosi per condurre a termine discussioni di urgenti ed importanti disegni di legge, io mi permetto di fare un'interpellanza all'onor. ministro dei lavori pubblici.

Io spero che il Senato mi vorrà scusare, perchè l'interpellanza riguarda l'interesse di quattro grandi provincie del Regno: Genova, Alessandria, Torino, Cuneo; e di due grandi città: Genova e Torino.

Questi enti, prima del 1885, votarono un concorso a fondo perduto per la costruzione della linea Genova-Ovada-Acqui-Asti, che in allora si riteneva poter costare 48 milioni all'incirca.

Il Regio Ispettorato Generale delle strade ferrate ha, se non erro, nel mese di aprile, diretto una nota agli enti suddetti, nella quale ritiene che essi siano obbligati a concorrere per un decimo cumulativamente nella spesa di costruzione della linea Genova-Ovada-Acqui-Asti, e che non possano godere della riduzione del 75%, che, come tutti sanno, è stata consentita dall'art. 18 della legge 27 aprile 1885 sulle quote di concorso a carico delle provincie e di altri enti interessati nella costruzione delle ferrovie. In altri termini, l'Amministrazione dei lavori pubblici ritiene che l'ammontare complessivo del contributo degli enti morali, interessati nella costruzione della linea di cui par-

liamo, ascenda a L. 6,680,000, in ragione cioè del 10 % del costo di costruzione, presunto in L. 66,881,000, compreso il maggior costo per la costruzione a due binari della galleria del Torchino; e chiede agli stessi enti il pagamento della prima rata delle L. 6,688,000, invece del quarto della detta somma che ammonterebbe soltanto a L. 1,662,000.

Le Deputazioni provinciali di Genova e di Cuneo hanno già deliberato di fare opposizione a questa domanda, e non vi può esser dubbio che a tale opposizione si associeranno le provincie di Alessandria e di Torino.

A me, che faccio parte di una di queste Amministrazioni provinciali, è parso conveniente che, prima che i Consigli provinciali formino i loro bilanci, la questione dovesse avere una soluzione; e mi è sembrato opportuno interpellare in proposito l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Procurerò di essere breve, anzi brevissimo.

L'art. 4 della legge 29 luglio 1879 stabilisce che le provincie attraversate dalle linee indicate nella lettera B (linee tutte di seconda categoria) concorrano per un decimo nelle spese di costruzione ed armamento di queste e paghino il loro contributo in venti annualità.

È da notare che nella legge 29 luglio 1879 non era contemplata la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti; lo fu nella legge successiva del 5 luglio 1882, che così dispone nell'articolo undecimo: « Quando il prodotto lordo chilometrico del tronco Genova-Novì abbia raggiunto le L. 150,000, sarà provveduto con legge speciale per la costruzione di una linea ferroviaria da Genova ad Asti per Ovada-Acqui.

« Sarà ugualmente provveduto con legge speciale alla costruzione della suddetta linea, qualora gli interessati offrano a fondo perduto un concorso nelle spese di costruzione ed armamento a senso dell'art. 4 della legge 7 luglio 1879 rinunciando alla partecipazione degli utili di cui all'art. 11 della legge medesima ».

Secondo il concetto di questo articolo, la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti veniva assimilata alle linee di prima categoria, cioè a quelle linee che il Governo doveva costruire a sue esclusive spese nel caso in cui si fosse verificata la condizione che il prodotto lordo chilometrico del tronco Genova-Novì avesse raggiunto le L. 150,000; e ciò per una ragione semplicis-

sima: perchè, cioè, in questo caso la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti sarebbe stata una linea assolutamente necessaria, in quanto che pel movimento aumentato del porto di Genova, l'altra linea Genova-Novì non sarebbe più stata sufficiente; per contro la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti veniva equiparata ad una linea di 2^a categoria e diveniva perciò obbligatorio per essa il concorso di un decimo delle provincie interessate nelle spese di costruzione.

Se non si verificava la sovra accennata condizione relativa al prodotto chilometrico del tronco Genova-Novì, la linea avrebbe avuto il carattere di una linea utile, ma non più necessaria, come erano considerate tutte quelle state iscritte nella 1^a categoria del 1879.

L'unica differenza era questa, che per le linee complementari previste dalla legge del 1879, il concorso delle provincie era obbligatorio, mentre invece per la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti il concorso delle provincie era assolutamente volontario.

Venne la legge del 27 aprile 1885, l'art. 18 della quale, come il Senato sa, è nei seguenti termini:

« La quota di concorso a carico delle provincie ed altri enti interessati e le maggiori somme da esse offerte in aumento alla quota obbligatoria per le strade ferrate della 2^a categoria saranno ridotte ad un quarto, a condizione che gli enti rinuncino al diritto di partecipare agli utili ».

E qui credo opportuno di ricordare che all'art. 18 veniva proposta un'aggiunta da parecchi deputati; e l'onorevole deputato che dava ragione di questa aggiunta nell'altro ramo del Parlamento diceva:

« È venuto il dubbio che per il testo dell'art. 18 siasi esclusa dal beneficio accordato dall'articolo stesso la linea Genova ad Asti per Ovada-Acqui, e siccome questa esclusione sarebbe una grande ingiustizia, vi abbiamo provveduto col nostro emendamento. Se però una dichiarazione della Commissione o del Ministero ci assicurasse che questa linea è compresa nel beneficio accordato dall'art. 18 ad altre linee, noi saremmo disposti a ritirare la nostra proposta ».

Il relatore dichiarò che, dovendosi procedere

con legge speciale per la costruzione di questa linea, sarebbe cura del Governo di stabilire delle norme e facilitazioni, ed anche l'esonero completo del contributo degli enti interessati, quando questo fosse conforme alla sua economica importanza. Voleva cioè prevedere il caso in cui si fossero verificate condizioni, per le quali il tronco Genova avesse dato prodotti che avessero raggiunto le L. 150,000 chilometriche.

Udita la dichiarazione della Commissione, e prendendone atto, veniva la proposta ritirata.

E infatti era la proposta superflua, ove si ponga mente alle ragioni che avevano consigliato l'art. 18.

L'onorevole presidente del Consiglio, il compianto Depretis, diceva appunto in quella seduta, dimostrando con la sua autorevole parola l'articolo 18:

« Il Ministero tenne conto delle condizioni finanziarie di Corpi morali, abbastanza numerosi, impegnati nella costruzione delle ferrovie, e considerando di quali cespiti principalmente si nutrono i loro bilanci, ha acconsentito di ridurre del 75 per cento il contributo dei predetti Corpi morali interessati nella costruzione delle linee ».

E conchiudeva con queste precise parole.

« È un atto di giustizia a favore delle finanze delle provincie e dei comuni ».

A me non par possibile sostenere che cotesse considerazioni del presidente del Consiglio non debbano essere applicate anche al concorso per la costruzione di una linea di seconda categoria, quale è quella di Genova-Ovada-Acqui-Asti.

Con la legge 27 luglio 1887 all'art. 3 si dispose quanto segue:

« Con legge speciale, da presentarsi al Parlamento, si provvederà ai maggiori fondi occorrenti e alla previsione in capitoli dello stanziamento annuo per le singole ferrovie complementari della legge 27 luglio 1879 per la diretta comunicazione fra Roma e Napoli e per la ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti, di cui all'art. 11 della legge del 1882, e che rimane approvato ».

Noti il Senato che la costruzione della linea Genova-Ovada-Acqui-Asti fu approvata con que-

sto articolo, senza più subordinarla ad alcuna approvazione.

Potrebbe quindi sotto questo aspetto perfino elevarsi il dubbio se i Corpi morali siano obbligati al concorso di un quarto del decimo del costo totale della linea. E tanto più potrebbe dubitarsi se siano tenuti a un concorso qualsiasi, inquantochè io leggo nella relazione della Commissione generale del bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio 1886-87 una lettera dell'onorevole ministro dei lavori pubblici in cui scrive:

«Le Società delle strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico interessate a fornire i maggiori dati possibili per la compilazione del quadro richiesto dalla Commissione del bilancio in ordine ai prodotti delle singole linee componenti quella rete principale, hanno, come bene prevedevasi, concordemente risposto di non poter dare nessuna indicazione alle parti. In quanto alla linea Genova-Torino, la Società Mediterranea ha creduto dichiarare che da calcoli fatti su criteri generali è a ritenersi che il tronco Genova-Novì possa rendere 156,000 lire, e quello da Novì a Torino L. 107,000 per chilometro ».

E ricordo che l'onorevole e brillante relatore della legge del 24 luglio 1886 avvertì gli oppositori della linea Genova-Ovada che non era conveniente che persistessero nella loro opposizione, perchè questa linea diveniva obbligatoria quando si fosse verificata la condizione che il tronco Genova-Novì desse un prodotto lordo chilometrico che raggiungesse le 156,000 lire.

Ora, diceva il relatore, si è raddoppiato il movimento del porto di Genova, ed è evidente che fra breve si raggiungerà non solo, ma si eccederà questo prodotto chilometrico, in modo che voi sarete obbligati a costruire questa linea e vi priverete del concorso degli enti interessati, vale a dire, soggiungeva egli, di un milione e 200,000 lire.

Ora siccome in quel tempo si riteneva che il costo totale della linea fosse di L. 48,000,000, ed il decimo quindi ammontasse a L. 4,800,000, il relatore stesso, accennando ad una possibile perdita di L. 1,200,000, riconosceva che il concorso obbligatorio delle provincie e dei comuni era soltanto di un quarto.

Io però ritengo che le provincie non la sollevavano questa questione, e saranno disposte a concorrere nella costruzione della linea quando si riconosca che esse debbano pagare non l'intero decimo, ma soltanto il quarto del decimo, cioè circa cinque milioni di meno di quanto l'Amministrazione dei lavori pubblici pretende che esse debbano pagare.

Venne finalmente la legge ultima del 1888; ed io credo che basti la lettura dell'articolo decimo per togliere ogni possibile dubbio. Infatti l'articolo è così concepito:

« Per determinare la quota di concorso delle provincie e dei comuni, secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 1879 e dell'art. 11 della legge 5 luglio 1882 (che riguarda appunto la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti) e dell'art. 18 della legge 27 aprile 1885 (che è quella che stabiliva fossero del 75 per cento le quote di concorso), il costo totale di ciascuna linea è valutato nella somma seguente: Lecco-Colico,...; Massafra-Melfi...; Genova-Ovada-Acqui-Asti L. 56,159,000 ». Dunque, anche per la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti, per espressa disposizione della legge, si deve applicare l'art. 18 della legge succitata, poichè si volle evidentemente che anche il concorso votato per questa linea dovesse fruire del beneficio che godono tutti i concorsi, siano obbligatori o facoltativi. Io credo che neppure possa valere l'argomento addotto dall'Ispettorato delle strade ferrate nella nota diretta ai comuni, che, cioè, l'art. 18 accordasse la riduzione agli enti che avevano rinunciato alla partecipazione agli utili dell'esercizio.

Tutti sanno che questo diritto di compartecipazione, di cui all'art. 14 della legge, era un diritto che in realtà si poteva considerare come illusorio.

Io sono sicuro che in nessuna Borsa sarebbe stato quotato; e quindi a questo diritto hanno tutti gli enti con molta facilità rinunciato. Non si può perciò affermare che la rinuncia a questa compartecipazione fosse il corrispettivo della riduzione del 75 per cento sulla quota di concorso che era stata votata.

Ma del resto gli enti interessati per la linea Genova-Ovada-Acqui-Asti vi avevano già in precedenza rinunciato, e quindi essi non erano meno meritevoli di essere alleggeriti dell'onere di concorso nella spesa quanto lo potevano essere

gli altri enti che acconsentivano alla rinuncia di cui all'art. 14 della legge 1878.

E così io pongo termine alla mia interpellanza, ringraziando l'onor. ministro dei lavori pubblici che ha acconsentito a rispondere alle mie parole.

Io spero che colla sua risposta egli assicurerà le quattro provincie e le città interessate che esse non dovranno soggiacere al grave peso, il quale, tenuto conto degli aggravii che già pesano sovra esse per altre ferrovie, sarebbe assolutamente insopportabile.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. L'interpellanza dottamente svolta dall'onor. senatore Riberi, meglio che al ministro dei Lavori pubblici, poteva forse essere rivolta al ministro del Tesoro. Si tratta infatti di un cespite di entrata; e disgraziatamente il ministro dei lavori pubblici non fa che spendere. (*ilarità*).

Come il Senato ha certamente compreso, la questione sollevata dall'onor. Riberi non è lieve, giacchè il risolverla dipende dall'esame contemporaneo delle leggi del 1879, del 1882, del 1885, del 1887 e del 1888 sulle ferrovie.

Come poi l'onor. interpellante ha citato a sostegno della propria tesi l'opinione del relatore sulla legge del 1887, deducendola dalle cifre che il relatore espresse durante la discussione; non sarebbe difficile trovare un argomento contrario in quel che disse lo stesso relatore nella discussione, vale a dire che il beneficio della riduzione, dato dall'art. 18 della legge del 1885, non era applicabile a quella ferrovia della quale l'onor. Riberi ha parlato, perchè in un dato articolo non era mentovata la legge del 1885, insieme a quella del 1882.

Anzi nel progetto ministeriale questo richiamo, come avvertiva il relatore, c'era; ma la Commissione l'aveva eliminato, appunto per non estenderne, a detta del relatore stesso, il beneficio.

Dopo però è venuta un'altra legge, ed è quella del 1888, la quale chiaramente ed espressamente nell'art. 10 fa menzione non solo della legge del 1882, ma anche di quella del 1885 e in specie dell'art. 18.

Come ha ricordato l'onor. Riberi, l'Amministrazione ha ritenuto non applicabile il bene-

ficio della riduzione dei tre quarti del contributo alle quattro provincie interessate in questa ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti. Il fatto sta appunto come ha narrato l'onor. interpellante; salvo che la dichiarazione dalla quale risulta l'intendimento dell'Amministrazione non è del 22 aprile, ma del 22 marzo di quest'anno.

La questione, che ha un certo interesse finanziario, fa duopo risolverla con equo giudizio e mediante il contemporaneo esame di una serie di leggi.

L'Amministrazione, come ho detto, ha ritenuto non applicabile la riduzione. Riconosco che gli argomenti addotti dall'onorevole Riberi hanno un carattere che li raccomanda alla seria considerazione dell'Amministrazione; ed io mi pregio dichiarargli che piglierò di nuovo e colla maggiore diligenza possibile in esame la questione da lui sollevata; e che la risolverò in quel modo che stimerò conforme a giustizia, dopo aver sentito l'avviso del Consiglio di Stato.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Ringrazio nuovamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Dal momento che egli ritiene di dover consultare il Consiglio di Stato ed il ministro del Tesoro, io non avrei potuto attendermi da lui una migliore risposta di quella che mi ha data; egli si compiace di riconoscere che le considerazioni da me svolte avevano molta gravità ed erano tali da dover essere prese in seria considerazione; ed io spero che egli vorrà prontamente risolvere la questione in quel modo che è dalle provincie e dagli altri enti interessati desiderato e che il compianto Depretis, nelle già citate parole, riconobbe necessario e giusto.

PRESIDENTE. È così esaurita l'interpellanza del senatore Riberi.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dalla Camera elettiva riguardante l'autorizzazione alla pro-

vincia di Bari per eccedere con la sovraimposta 1889 il limite legale.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che sarà trasmesso alla Commissione speciale.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Ordinamento della giustizia nell'amministrazione » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: « Ordinamento della giustizia nell'Amministrazione ».

Il Senato rammenta che nella seduta di ieri l'altro furono approvati i primi 20 articoli. Passeremo ora all'articolo 21.

Ne do lettura.

TITOLO II.

Materie di competenza della quarta sezione
del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti:

1. Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'art. 106 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

2. Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza;

3. Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;

4. Ricorsi in materia di consorzi per opere

idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

5. Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato, col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati;

6. Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali;

7. Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

8. Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

9. Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali;

10. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, sui lavori pubblici, relative ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che già esso votò come aggiunta al numero tre di quest'articolo 21 un emendamento presentato dall'onorevole Cavallini che consisteva nelle seguenti parole: « Ricorsi intorno alla competenza in materia di ospedalità tra provincia e provincia ».

Nessuno chiedendo la parola; pongo ai voti l'art. 21 coll'aggiunta che ho letto.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(Approvato).

Disposizione generale.

Art. 22.

Con regi decreti a proposizione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, sa-

ranno determinate le norme del procedimento da seguirsi davanti la Giunta provinciale amministrativa, in quanto non siasi provveduto colla presente legge, ed a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della legge medesima.

(Approvato).

Art. 23.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

(Approvato).

Ora domando al signor relatore della Commissione se ha da riferire su qualche coordinamento o correzione di questo progetto di legge.

Senatore COSTA, *relatore*. Io ho esaminato attentamente il nuovo testo per verificare se fosse occorsa qualche inesattezza di forma, ed ho trovato da correggere tre errori di stampa.

Al n. 1 dell'art. 1º, dove è detto: « a pro della generalità degli abitanti dei comuni o delle *sue* frazioni », bisogna dire: « delle loro frazioni ».

Al n. 10 dello stesso articolo, dove è detto: « Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte municipali relativi alla coltivazione, ecc. », deve dirsi: « relative alla coltivazione, ecc. ».

All'art. 16, ultimo capoverso del progetto ministeriale, dove è detto: « Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese *di* giudizio », deve dirsi: « alle spese del giudizio ».

Non ho altro ad aggiungere.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore ha trovato tre correzioni a farsi; una nell'art. 1º, dove è detto: « dei comuni o delle *sue* frazioni », deve dirsi: « delle loro frazioni ».

L'altra ai n. 10 dello stesso articolo, dove bisogna dire: « relative alla coltivazione ».

Finalmente all'art. 16, ultimo capoverso, dove si dice: « alle spese di giudizio », dovrà dirsi: « alle spese del giudizio ».

Premesse queste correzioni ad errori di stampa, si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge insieme agli altri che furono approvati nella precedente tornata e che sono i seguenti:

Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali;

Riforma penitenziaria;

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1887-88;

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento:

« Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifillosserica di Berna ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione del disegno di legge di cui fu indicato il titolo, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Discussione del progetto: « Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Barisciano ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi ». (N. 47).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Barisciano ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA, legge:

(V. stampato N. 47j).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Io domando perdono al Senato se abuso di sua indulgenza col prendere forse troppo frequentemente la parola; ma così facendo io adempio ad un sentimento di dovere e procuro di contemperare la mia parola alla maggior brevità.

Sarò quindi brevissimo anche quest'oggi; e dirò che la legge del primo marzo 1886 intorno al riordinamento dell'imposta fondiaria riserva ad una legge speciale il provvedere al sistema tributario delle provincie e dei comuni, e frattanto limita la facoltà di sovrimporre alla imposta erariale sui terreni e sui fabbricati a cento centesimi per ogni lira di imposta principale, facendo però, quasi come temperamento transitorio, facoltà di mantenere i centesimi addizionali entro il limite medio del triennio 1884-85-86.

Intorno al significato della media del triennio 1884-86 emanarono due leggi: quella del 18 luglio 1887 e l'altra del 25 marzo 1888, nè pare che ogni dubbio sia tolto di mezzo. Comunque, le decisioni del Consiglio di Stato varranno mano mano ad assentare una giurisprudenza.

Le eccedenze ai due limiti dei 100 centesimi per ogni lira d'imposta principale e della media del triennio devono essere sottoposte all'approvazione di leggi speciali, ed è per questa approvazione che fu presentato anche il progetto in discussione.

E qui due osservazioni di natura e d'indole diversa io devo esporre al signor ministro dell'interno e rivolgergli due domande.

Giustizia ed equità non consentono assolutamente per niun modo, che tutte quante le spese per le provincie ricadano sui terreni, e non è tollerabile che non vi concorrano i contribuenti per i fabbricati e per la ricchezza mobile.

Lo stesso dicasi, sebbene con minore intensità, delle spese comunali; dico con minore intensità, perchè al comune è fatta facoltà d'imporre sul valore locativo, sull'esercizio, sul bestiame e sul focatico.

Ora niuno non sa che tutti devono concorrere nelle spese dello Stato, della provincia e del comune in proporzione della maggiore o minore potenza economica, poichè tutti frui-

scono dei servizi che ne ricevono, e nulla più irrita che la evidente disuguaglianza nell'applicazione delle tasse.

Oggi, poi, coi tempi che corrono, non è nemmeno più ammissibile che con un'imposta che colpisce anche la classe più bisognosa in ciò che è indispensabile a vivere, si allievino quelle degli altri contribuenti, perchè ognuno vede che quanto più rende il dazio consumo, tanto meno si impone a chi ha la fortuna d'essere annoverato fra gli abbienti, e ciò avviene specialmente ne' grossi centri di popolazione, che nei paesi rurali la tassa sulla consumazione non ha sensibile importanza.

Dal 1886 all'oggi trascorsero oltre tre anni e le cose rimangono sempre nello stesso stato. Prego pertanto il signor ministro dell'interno a dichiarare quando crede d'essere in grado di presentare il progetto di legge sul sistema tributario delle provincie e dei comuni, promesso dalla legge del 1° marzo 1886, ed atteso con impazienza dal paese, e che faccia sparire l'iniquità di tanta disuguaglianza, in materia d'imposta, fra cittadini e cittadini.

Veggio che si tratta di allestire un lavoro di grande mole, ma la gravità del compito non toglie l'obbligo al Parlamento di instare perchè si inizi e si compia al più presto, ed al Governo di porvi mano colla dovuta alacrità.

Vengo ad un altro ordine di idee e di fatti.

Il signor ministro dell'interno ci ha già presentato parecchi progetti di legge per l'approvazione delle eccedenze dei due limiti dei 100 centesimi addizionali e della loro media nel triennio 1884-85-86.

I progetti presentati sono 6, ma i comuni pei quali si è già provveduto ascendono a 434, e per altri 74 si sta per provvedere.

E qui accade proprio lo stesso che avveniva al Parlamento Subalpino dopo la legge comunale del 1848, cioè che ogni anno al riaprirsi delle Camere il ministro dell'interno era obbligato a presentare ogni giorno progetti di legge per l'approvazione delle eccedenze del limite della sovrimposta.

Ma havvi questa differenza tra l'allora e l'adesso, che allora i progetti di legge erano di decine, perchè le provincie subalpine non costituivano che un piccolo Regno, mentre oggi con 8257 comuni i progetti di legge ascendono alle centinaia, e salirebbero a migliaia e mi-

gliaia, se l'interpretazione, che viene data alla media del triennio, non si allargasse cotanto, se opportunamente o no non istà a me il conoscere e giudicare.

E questa enorme quantità di eccedenze dimostra:

1° Che le provincie e comuni, colle spese d'ogni genere che sono obbligati a sostenere e per la viabilità e per l'istruzione e per l'igiene ed altre spese senza fine si trovano a disagio, e quindi havvi per noi un motivo di più per chiedere la pronta riforma del sistema tributario;

2° Che l'obbligo di ottenere per legge l'approvazione delle eccedenze dei due limiti dei 100 centesimi per ogni lira di imposta principale e della media del triennio 1884-86, ammannisce al Ministero un lavoro improbo che non può non distoglierlo dalle sue naturali mansioni, e non apportare una remora nel disbrigo delle pratiche con danno delle provincie e dei comuni.

Io non saprei affermare se le garanzie per i contribuenti contro il largo spendere delle provincie e dei comuni stabilite dalla nuova legge comunale, che tuttavolta che trattasi di mutui o di vincoli al bilancio oltre un quinquennio, vuole la votazione favorevole della metà dei consiglieri assegnati, se si tratta dei comuni, e dei due terzi, se trattasi delle provincie, contengano un freno efficace; io me lo auguro e lo sarà probabilmente per i comuni, perchè per essi è pur richiesta l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa; ma le eccedenze non possono a meno di apparire ogni anno, epperò io rivolgo una seconda domanda al signor ministro, se il pronunciare sulle eccedenze non possa demandarsi ad altro Corpo più consono ed adatto, che non al Parlamento, perchè sembrami che questo sistema non possa perdurare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore CAVALLINI. L'onorevole senatore Martinelli nella sua elaboratissima relazione, a nome dell'Ufficio centrale propone l'approvazione del progetto di legge; ma la proposta d'adesione è quasi congiunta ad una specie di ordine del giorno.

Dico ad una specie di ordine del giorno, perchè veramente non formula un ordine giorno

e forse onde non obbligare soverchiamente il signor ministro dell'interno accettandolo; ma non è men vero che nella sostanza, la sua conclusione suona così; e giova che io ne dia lettura.

Egli conchiude così.

« La vostra Commissione sarebbe indotta a concludere:

che non vi sia ragione di mantenere la media eccezionale e temporanea del triennio 1884-85-86;

che l'intervento del potere legislativo per autorizzare la eccedenza della sovrainposta non sia conforme ai principj degli ordini costituzionali e non possa praticamente corrispondere al fine di provvedere con la necessaria sollecitudine ed efficacia agli interessi delle Amministrazioni locali e dei contribuenti;

che l'autorità costituita dalla legge per sovrintendere a codeste Amministrazioni sembrerebbe chiamata (coerentemente al suo istituto nell'ordine amministrativo) ad approvare le eccedenze in discorso;

che una legge speciale apparisce sempre più raccomandata per riformare, esplicare e coordinare le rammentate disposizioni nei loro rapporti più o meno diretti con le sovrimposte comunali e provinciali ».

Io mi associo a queste conclusioni, che sono la sintesi ed il riepilogo del mio dire, ed attenderò che il signor ministro dell'interno dichiarerà se vi consente, o meno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. L'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno ricorda che nella legge dell'ordinamento centrale dei poteri amministrativi gli ho dato il mio voto, perchè mi pareva che quale presidente del Consiglio dovesse imprimere alle leggi quell'unità di concetto che si trova nel suo programma antico ripetuto a Torino. Quindi gli uomini che egli sceglieva a far parte della sua amministrazione dovrebbero esprimere quei criteri riformatori che erano e sono nel dominio della pubblica opinione, la quale l'aveva portato al primo grado fra gli amministratori dello Stato.

La parola autorevole del mio amico Cavallini, la coscienziosa relazione dell'onorevole Martinelli, la discussione avvenuta nelle due Camere in seguito alla relazione sull'inchiesta

agraria dell'onor. Jacini, in seguito alla reimposizione dei decimi di guerra ed all'enorme tassa sulla produzione degli alcool, tutti accennano alla condizione gravissima nella quale versano le finanze dei comuni e delle provincie.

Fu dimostrato che sono *deficit* annuali che la necessità obbliga ad aumentare oltre quella misura che consente la legge e ad impegnare i bilanci perfino a 30 anni.

La Cassa depositi e prestiti è assediata da continue domande, come i banchieri; e le Banche e le Casse di risparmio riboccano di domande di nuovi prestiti comunali e provinciali.

Dove si arriverà con questa tendenza? e come il patrimonio nazionale potrà sopperire agl'interessi e alla restituzione di tante somme di prestiti?

La terra potrà sottostare a queste nuove imposte per soddisfare ai nuovi bisogni che si vanno sviluppando nelle moltitudini laboriose che prima si manifestavano come semplici desiderî?

L'operaio, il contadino non s'accontenta più della vita rurale di 20 anni fa; adesso esige comodità di alloggio, forza di alimenti e qualche sollievo che formano il necessario delle classi agiate.

Con quali mezzi potremo far fronte alle cresciute mercedi delle moltitudini se sono tagliati i nervi ai proprietari e agli agricoltori, che contribuiscono più di tutte le classi abbienti alla produzione della ricchezza nazionale?

Accenno a questo fatto perchè l'onor. presidente del Consiglio aveva un concetto preciso sul modo di riparare agli squilibri dell'imposta fondiaria, col separare i cespiti di entrata del comune e della provincia da quelli dello Stato.

Mi sono unito anch'io, deputato, col fare una proposta di legge, che avocando allo Stato tutte le quote dell'imposta sui terreni, lasciasse ai comuni le tasse di consumo, onde terminare questa lotta di aliquote fra Stato e corpi elettivi che rovinano entrambe la proprietà. I comuni e le provincie troverebbero nel consumo, nella ricchezza mobile e nelle diverse tasse locali delle quali purtroppo non manca la varietà perchè sono circa cinquanta, troverebbero margine per provvedere ai servizi obbligatori che ora pesano, senza distinzione, sopra un solo ente, la terra, e sopra una sola classe, i possidenti.

Ormai è dimostrato che l'Italia non è più quella *magna parens frugum*, in quanto che non produce sufficientemente granaglie per nutrire la sua popolazione, come si rileva dai 40 milioni che riscuote il Governo per la tassa di importazione dei grani che rappresentano il minore prodotto delle terre o dei cereali.

Ho esposto in altra occasione le cause per le quali le trasformazioni delle colture sono riuscite a danno più che a vantaggio, perchè assorbono capitali senza frutti corrispondenti.

Dunque, giacchè si avvicinano le vacanze, è meglio accennare ad alcuni punti del programma dell'onor. ministro intorno al decentramento dei servizi che portano confusione di attribuzione, ritardi nella giustizia amministrativa, e per poter mettere un freno a questo disordine che esiste nelle finanze comunali e provinciali onde impedire quella rovina che si prepara ai proprietari ed agli agricoltori.

L'idea che alla libertà ed all'autonomia comunale andasse congiunta l'autonomia delle tasse sui confini che formava soggetto d'una proposta di legge del Ministero Minghetti, è stata già favorita dall'onor. Sella e dall'onor. Ferrara, i quali convenivano di avocare i centesimi addizionali delle sovrimposte prediali allo Stato, lasciando tutti i consumi a base dell'imposta comunale. Finalmente provvedeva a quei comuni rurali, i quali restassero senza le necessarie risorse, coll'accollare la spesa allo Stato specialmente di quegli uffici che, come le acque, strade e scuole, igiene e pubblica sicurezza, sono in comune col Governo.

Bisogna notare che il concorso del Governo non sarebbe stato di grande rilievo quando si fosse applicata la tassa di famiglia, la tassa sul bestiame, e se volete, una lira al quintale sulle farine, esclusi i grani inferiori.

Si era avvertito che l'abolizione del macinato non sarebbe stata una verità se non si toglievano contemporaneamente i dazi di consumo sulle farine ai comuni chiusi, che in certe città mettevano tre volte il dazio sul macinato.

La sperequazione e la ineguaglianza esistono pur troppo nelle tasse di consumo che variano di proporzione e d'importanza in tutti i comuni senza i criterî di una giusta discriminazione.

Colla semplicità degli ordinamenti, colla demarcazione dei servizi, colla maggiore alacrità

degli impiegati, coll'ordine e la disciplina che comincia dall'alto, si otterranno le economie.

Stamane nella via del Seminario mi sono incontrato in una folla enorme di persone di tutte le età che uscivano a frotte dal Ministero delle poste e dei telegrafi, e mi sono domandato se vi fosse minaccia d'una rivoluzione, poichè gli sbocchi erano ingombri di gente.

Uno degli altolocati di quel ramo d'amministrazione mi assicurava, che con 500 impiegati di meno si poteva fare lo stesso servizio.

Comprendo che l'onor. Giolitti e gli altri ministri che si trovano nelle medesime condizioni, ragionino solo colla teoria degl'interessi creati e paventino che col gettare in mezzo alla strada una moltitudine di proletari della penna si rinnovino i fatti dei Prati di Castello.

Ma nessuno dice di licenziarli a migliaia, ma andare per gradi, cominciando dai viziosi ed inerti. Poi non sostituire i mancanti onde migliorino le condizioni di coloro che hanno dalle 2 alle 5 lire al giorno.

Me ne appello ai ministri del Tesoro e delle finanze, e soprattutto ai ministri di guerra e marina, perchè è là che si possono risparmiare assai più milioni che nei servizi civili, e ciò senza scomporre l'ordinamento attuale delle nostre forze militari.

Io diceva sempre al mio amico Bertolè-Viale, quando era nella Commissione del bilancio: datemi il maggior numero di soldati istruiti colla minore spesa possibile.

E ciò è possibile, secondo il parere di insigni generali e di tutti gli studiosi di cose militari, che hanno studiato a fondo il sistema prussiano perfezionato dall'Inghilterra, dalla Svizzera e dall'America. Il contingente militare attuale di guerra e marina è molto povero in confronto delle somme registrate in bilancio, che tra ordinarie e straordinarie superano i 400 milioni all'anno.

Di questa opinione, che parte da autorità incontestabili, deve impadronirsi la mente del legislatore.

L'onor. Crispi va meritamente encomiato per il successo della politica estera, per cui mi compiaccio di aver detto e ripetuto, che la Sinistra aveva un uomo il quale sarebbe capace di attuare il suo programma, meglio de' suoi antecessori, e per la costanza de' suoi propo-

siti e per la chiarezza e precisione delle sue idee, insomma per la virtù del carattere.

Un giorno uno di Destra mi domandava per celia: Quando terminerà il Governo detto di Sinistra? Risposi che in fatto il Governo fu sempre composto di uomini diversi e soggiunsi col motto: « quando i nostri peccati supereranno i vostri ». Non so se siamo arrivati al punto che i peccati nostri, cioè della confusione dei partiti, abbiano superato quelli del partito che senza trasformismo ha governato per sedici anni, e che l'opinione pubblica, più delle lotte parlamentari, hanno atterrato; se non che le cause della demolizione del partito di Destra si mantengono eguali e forse peggiorate nel senso della scemata prosperità delle classi medie e della produzione agricola e industriale.

Infatti, ad aggravare la nostra situazione economica contribuiscono le eccessive imposte, i privilegi dei diversi contratti delle compagnie di speculatori col Governo, le convenzioni ferroviarie, le emissioni *ex lege* delle banche, le quali cause giustificano la incertezza che i peccati della Sinistra siano molti, sebbene la loro origine si debba alla continuazione del sistema antico!

È dunque necessità ed urgenza di mutare indirizzo in tutte le Amministrazioni civili e militari, dovendosi rammentare il discorso di Vittorio Emanuele il quale giustamente avvisava « che le istituzioni vanno apprezzate in paragone dei benefizi che recano », e quando le classi che producono la ricchezza nazionale sono sofferenti e protestano in tutti i modi contro lo attuale sistema e gridano all'unisono « cangiate indirizzo », il Ministero ha l'obbligo di pensarci; e specialmente quell'uomo, che per cuore e per persuasione ho sperato che, messo capo dell'Amministrazione, avrebbe impresso quel movimento riformatore che insieme ai suoi colleghi valesse a modificare e col tempo mutare la nostra legislazione amministrativa e tributaria. Non posso negare che un certo impulso fu dato e che le leggi hanno modificato l'andamento di certi servizi; ma non posso dichiarare che siansi avverati quegli effetti utili per l'economia della finanza, che si attendono da leggi organiche per la diminuzione delle spese civili e militari. Da 20 anni si attendono le leggi che regolino i tributi, le leggi che regolino la circolazione cartacea, delle quali

non vi sarebbe bisogno per supplire alla mancanza di numerario se le Banche volessero e sapessero servirsi dei veri strumenti del credito, i conti correnti e gli *chèques*.

Espongo queste idee, che sono la ripetizione dei voti di tutto il popolo, e il risultato pratico di tutte le inchieste, sperando che nelle imminenti vacanze parlamentari il Ministero voglia tradurle in leggi. « L' Italia aspetta ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, io non ho intenzione di entrare davvero nel vasto campo in cui ha spaziato l'onorevole preopinante.

Ho chiesto la parola soltanto quando parlava l'onor. senatore Cavallini intorno alla legge che vi è proposta e quando invitava l'onor. presidente del Consiglio a dichiarare se intendeva provvedere alla riforma delle finanze comunali, e anche se avrebbe proposto di modificare le disposizioni della legge del 1° marzo 1886 sopra queste facoltà chieste dai comuni di oltrepassare il limite legale della sovrimposta.

Non dirò una parola sulla questione delle finanze comunali perchè è materia troppo grave e troppo importante per poterne parlare così all'improvviso e incidentalmente, e mi limiterò anch'io a fare qualche raccomandazione relativa all'applicazione della legge del 1° marzo 1886. Ho visto nella relazione dell'Ufficio centrale, ed ho udito dall'onor. Cavallini che si vorrebbe addirittura abbandonare la disposizione legislativa che vieta ai comuni e alle provincie di oltrepassare colle sovrainposte certi limiti senza esservi autorizzati con legge speciale.

Questo sistema fu inaugurato, come il Senato sa, colla legge del 1° marzo 1886. Ora io vorrei pregare i miei colleghi e l'onorevole ministro a pensarci seriamente prima di modificare queste disposizioni della legge del 1886; perchè non sono che tre anni dacchè essa è in vigore, ed ancora non se ne conoscono abbastanza i risultati.

Se io non erro, dopo applicato questo sistema, dopo imposta la condizione ai comuni ed alle provincie di non poter superare colla sovrainposta i limiti prescritti per legge senza una legge speciale, le sovrainposte sono cresciute molto meno di prima, sì che un effetto utile si sarebbe ottenuto.

Dunque non lamentiamoci se questo ci dà un po' più di lavoro, dal momento che abbiamo di già ottenuto una sosta in quello sviluppo continuo che avevano preso le sovrainposte comunali e provinciali.

Qualche cosa di guadagnato ci è, mi pare, che veramente non andrebbe messo a rischio con un abbandono improvviso di questa disposizione.

Io vorrei adunque raccomandare al ministro (quantunque io sia certo che lo farà da se senza che io glielo raccomandi) che prima di fare una proposta per abbandonare il sistema che da tre anni è in vigore abbia cura di assicurarsi dei risultati che questo sistema ha dato in questi tre anni.

Se i risultati non corrispondono allora si escogiterà qualche altro mezzo; ma se abbiamo risultati soddisfacenti, manteniamo il sistema che abbiamo adottato, perchè è segno che è buono.

Questa è l'unica raccomandazione che io volevo fare all'onor. ministro.

Senatore CAVALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio il mio amico il senatore Cambray-Digny per essersi preoccupato delle osservazioni che io ho esposto nel mio discorso, ma certamente io non mi sono spiegato abbastanza chiaramente, se egli ha creduto, che io fossi per chiedere o desiderare che si modificassero i due limiti imposti ai centesimi addizionali dalla legge del 1886, ed egli sa che in materia di spese io non sono meno severo di lui.

Ma altro è la fissazione dei limiti della sovrimposta ed altro è il provvedere sulle eccedenze.

L'esame su queste, anzichè al Ministero ed al Parlamento sembra a me, che senza pericolo si possa demandare ad altri, ed in modo, che più sollecitamente e con non minore ponderazione quell'esame sia iniziato e compiuto.

Differendosi, e non può accadere altrimenti, la spedizione delle pratiche, lo che avviene per necessità allora che le sedute del Parlamento sono prorogate, non si può come il senatore Cambray-Digny sa meglio di me, formare il ruolo, e quindi è necessario formarne un secondo suppletivo, il che reca una non insignificante spesa ai contribuenti; ed è anche sotto questo rispetto, che io portò avviso, che la di-

samina delle eccedenze possa senza inconvenienti devolversi ad altro Corpo, che presenti ogni maniera di garanzie, ciò che non credo nè impossibile, nè dannoso per i contribuenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martinelli, relatore.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Il Senato rammenta con quanta riserva accogliesse, fino dal principio, le disposizioni relative alle sovrimposte comunali e provinciali.

Nella legge del 1° marzo 1886 furono introdotte alcune disposizioni speciali, e quantunque si trattasse con quella legge del riordinamento dell'imposta fondiaria, nondimeno si vollero introdurre cautele tanto per la sovrimposta sui terreni, quanto per quella sui fabbricati, perchè si temevano abusi a danno dei contribuenti.

L'intenzione del legislatore allora fu appunto animata dal desiderio di tutelare l'interesse dei contribuenti; fu determinato il limite normale della sovrimposta in 100 centesimi complessivamente pei comuni e le provincie.

A questo proposito fu espresso il desiderio che entro ai 100 centesimi complessivi fosse assegnata una quota distinta alle provincie ed ai comuni, per evitare complicazioni e difficoltà, delle quali si ebbe già a fare esperienza. Ma questa non è una questione principale. La questione principale sarebbe quella del limite certo, definito, vigilato e mantenuto con le necessarie garanzie.

Si richiedeva una legge speciale nel caso che si eccedessero i 100 centesimi complessivamente; ma quale era la condizione dei comuni?

I comuni, che non sovrimponevano, erano 183; 4779 sovrimponevano fino a 100 centesimi; 3295 sovrimponevano oltre ai 100, fino ai 900 e più. Questa era la condizione dei comuni. Applicare quella disposizione a tremila, a quattromila e più comuni era cosa razionalmente inammissibile e praticamente impossibile. Ma come è che non ci siamo trovati dinanzi a còdesta impossibilità? Difficoltà ve ne sono state; e quando si parla del bilancio dei comuni per l'esercizio del 1889, al 3 di luglio, mi pare che questo ritardo inevitabile nel presente sistema debba mettere in pensiero.

Si pensò che per richiamare i comuni entro il limite normale occorreva tempo, avuto riguardo ad impegni già presi; si disse che nei

bilanci dei comuni erano tante spese facoltative, le quali, eliminate a mano a mano, avrebbero ristabilito l'equilibrio.

Fu data facoltà di mantenere i centesimi addizionali oltre il limite normale, ma entro la media del triennio 1884-85-86.

Ma la media ha avuto un effetto non corrispondente alla intenzione di recare un sollievo ai contribuenti, perchè centinaia e centinaia di comuni hanno chiesta ed ottenuta l'autorizzazione legislativa ad eccedere anche la media. Ma (sembra strano) anche i comuni che non sovrimponevano nel triennio, hanno dovuto chiedere l'autorizzazione del Parlamento quando hanno sovrimposto per la prima volta anche entro al limite normale ed anche nella più discreta misura, mentre un comune, che nel triennio aveva sovrimposto per 200, 300, 400 e più, se non aveva bisogno di oltrepassare la media, era sottratto al sindacato del potere legislativo.

La media fu un espediente, provvisorio; ma poi è stata interpretata in guisa da lasciare aperta la via ad eccedere anche al di là della media. E il legislatore aveva voluto garantire l'interesse del contribuente contro l'eccesso delle sovrimposte.

Ora abbiamo un limite normale di 100 centesimi, un limite eccezionale nella media del triennio, un limite pressochè indefinito essendo ammessa, per necessità delle cose, l'autorizzazione legislativa anche oltre la media.

L'autorizzazione legislativa è difficilmente negata, perchè il Parlamento è chiamato ad occuparsi delle domande molto tardi, quando l'esercizio è inoltrato, e la spesa più o meno è stata fatta.

Dopo un'esperienza abbastanza prolungata, e si direbbe quasi troppo prolungata, eccedendosi il limite normale, o copertamente col beneficio del triennio, o apertamente fuori del triennio, eccedendosi la media, moltiplicandosi le domande al Parlamento, è stata costituita una nuova autorità tutoria nelle Provincie coll'incarico di sovrintendere alle Amministrazioni comunali e provinciali.

È nell'ordine costituzionale che un Parlamento si converta in un consesso tutorio delle provincie e dei comuni?

E se ciò non ripugnasse alla ragione dei principî, sarebbe possibile nella pratica?

La nuova autorità costituita nelle provincie abbia norme ed istruzioni ben determinate e precise.

Si ritenne competente la Deputazione provinciale finchè si trattava di eccedere il limite normale, e si eccedeva di molto; non si riterrà competente il nuovo magistrato di vigilanza a conoscere se una eccedenza sia giustificata? Non parlo della media, giovando supporre che il limite normale ritorni ad essere la regola generale, e le eccedenze siano subordinate a norme e cautele ben determinate e precise.

Abbiamo accennato a qualche dubbio in proposito. Non abbiamo fatto proposte speciali per rispetto all'iniziativa del Governo, il quale si renderà certamente sollecito di farne uso quando avrà compiuti gli studi necessari.

Abbiamo concluso esprimendo desideri che sono stati più volte espressi nel Senato. Rimanendo fermo per le sovrimposte comunali e provinciali il limite normale e complessivo di centesimi 100 per ogni lira d'imposta erariale sui terreni ed i fabbricati (con la riserva di un proporzionato riparto fra le provincie ed i comuni) e ammessa con norme e discipline ben determinate e precise la facoltà di eccedere il limite dei 100 centesimi, temperata in guisa da non poterle attribuire un carattere di spogliazione; la vostra Commissione sarebbe indotta a concludere:

che non vi sia ragione di mantenere la media eccezionale e temporanea del triennio 1884-85-86;

che l'intervento del potere legislativo per autorizzare la eccedenza della sovrimposta non sia conforme ai principj degli ordini costituzionali e non possa praticamente corrispondere al fine di provvedere con la necessaria sollecitudine ed efficacia agli interessi delle Amministrazioni locali e dei contribuenti;

che l'autorità costituita dalla legge per sovrintendere a codeste Amministrazioni sembrerebbe chiamata (coerentemente al suo istituto nell'ordine amministrativo) ad approvare le eccedenze in discorso;

che una legge speciale apparisce sempre più raccomandata per riformare, esplicitare e coordinare le rammentate disposizioni nei loro rapporti più o meno diretti con le sovrimposte comunali e provinciali.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. ... Si è parlato di coordinamento anche per le disposizioni relative alle sovrimposte. Al Governo fu concessa la facoltà di coordinare la legge comunale e provinciale del 1865 con le introdotte modificazioni, e di formarne un testo unico. Alcune disposizioni relative alle sovrimposte richiedevano, per quanto sembra, di essere coordinate ed esplicitate anche in riscontro con le nuove disposizioni del testo unico. Il Governo ebbe ragione di dubitare della propria competenza.

Alcune disposizioni della legge comunale modificata non corrispondono a quelle della legge del 1° marzo 1886, la quale richiamava non solo il decreto del 28 giugno 1886 e la legge del 1870, ma anche quella del 1874, ed espressamente l'articolo 3. che in molta parte non sarebbe più compatibile con le disposizioni della legge comunale unificata. Sarà bene di prevenire qualunque incertezza, discrepanza e divergenza, mentre una nuova autorità è istituita per esercitare una vigilanza, provvida, immediata e sicura.

Sono sufficienti le norme in vigore per le necessarie garanzie?

Noi ci restringeremo ad augurare che le ulteriori proposte valgano a stabilire con maggiore semplicità ed efficacia un sistema sempre meglio compatibile con la vigilanza e dignità del Parlamento e collo scopo che si vuole conseguire nell'interesse delle Amministrazioni locali e dei contribuenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non intendo rientrare nella discussione che fu fatta a proposito degli articoli 50 e 52 della legge del 1° marzo 1886.

Ma non posso ammettere il concetto assoluto che ha espresso l'onorevole mio amico, il relatore Martinelli, che non ci sia più ragione di stare alle medie del triennio 1884-85-86.

Questo sarebbe vero, e anzi non ci sarebbe stato ragione neppure allora di stare a quelle medie, se fosse perequata l'imposta fondiaria in Italia. Ma la ragione per la quale fu adottato quel provvedimento era questa, che la tassa fondiaria dei terreni è completamente sperequata, e per questo si faceva una legge di perequazione. Allora come adesso molte provincie

e molti comuni in Italia avevano un'imposta erariale molto bassa, ed era impossibile pretendere che questi non oltrepassassero il cento per cento.

Ce ne sono alcuni (sono pochi, se volete, ma anche di quei pochi bisogna che il legislatore ne tenga conto) che, quantunque abbiano limitati bisogni, non sopperiscono alle loro spese col cento per cento. E come volete impedire che questi non l'oltrepassino.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. La legge fissò un termine e disse: fermiamoci alla media del triennio 1884-85-86, e poi chi volesse oltrepassare questa media domandi una legge speciale.

Ora mi si dice: vedete, sono circa 400 i comuni che domandano di eccedere questo limite...

Senatore MARTINELLI. Ma sono 4000.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... Quattromila saranno quelli che oltrepassano i limiti regolarmente a termine della legge del 1886; ma che chiedano di eccedere quei limiti tracciati dalla legge del 1886 non sono che tre o quattrocento, vale a dire il ventesimo della totalità dei comuni italiani.

A questi che chiedono, in parte si nega la facoltà, ed a quelli per i quali è giustificata si accorda.

Ma insomma l'essenziale si è di vedere quali siano gli effetti che risultano da un triennio di esperimento. E questo si può vedere quando si voglia; ed è su questo punto che rivolgo le mie raccomandazioni al ministro.

Non parlo di più per non tediare il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*dell'Ufficio centrale*). Mi preme di chiarire il concetto dell'Ufficio centrale sul punto richiamato in esame dal nostro collega senatore Digny.

La legge che interdice di oltrepassare il limite della media triennale delle sovrimposte, considerata astrattamente, è necessaria: da poichè è un fatto, che ove rimanesse in potestà degli enti locali lo eccedere sulla media, perciò stesso il legislatore autorizzerebbe l'abituale violazione dello Statuto che esige due cose per l'attuazione del principio dell'imponibilità: primo, la proporzionalità dall'imposta agli averi dei contri-

buenti; secondo, l'eguaglianza nell'aliquota dei tributi rispetto a tutti i cittadini.

Ebbene, il sistema di tassare, illimitatamente, ed inegualmente, nelle diverse regioni, provincie o comuni di un medesimo Stato il reddito dei terreni e dei fabbricati, è una permanente violazione di quel doppio canone fondamentale del sistema tributario. E di vero, mentre abbiamo una media che fluttua tra 16, 20, 30 per cento fra imposta erariale provinciale e comunale, si va, poi, in alcuni luoghi, al 35, al 50, al 60, all'80 per cento.

È compatibile codesto, col principio dell'eguaglianza nelle imposte? È costituzionale, d'altra parte, che l'applicazione dell'imposta, fosse pure autorizzata da legge, possa esaurire il reddito?

Incostituzionalità assoluta vi ha nei casi accennati. Si hanno, di certo, in Italia, dei terreni il cui censo è bassissimo, e però essi possono sopportare, nonchè il 25, il 30 e anche il 100 per cento. Ma ve ne hanno altri, nè in piccola parte d'Italia, dei quali il censo è rispondente al reddito effettivo, e ve ne hanno perfino di quelli il cui censo è superiore al reddito effettivo. Ora, mentre per i primi il raggiungere e anche il sorpassare la media triennale del periodo che precesse la legge di perequazione del 1886, non offende il principio della proprietà; per i secondi non potrà essere dubbio che, con l'elevata aliquota di tributo, e con gli esorbitanti centesimi addizionali, si compia la spoliazione.

Però, siccome al 1886 si faceva una legge non preceduta da studi particolari delle diverse condizioni della proprietà terriera, rispetto al tributo fondiario; così, come un meno male, fu ammesso di non doversi sorpassare, salvo che per legge, il limite risultante dall'antecedente triennio dei centesimi addizionali sui terreni. Si credette ciò bastasse a porre argine e ad evitare abusi. Ma l'esperienza che cosa prova?

Prova che il provvedimento non garantisce niente; perchè è una pura e mera consuetudine quella di soddisfare, per mezzo del legislatore, al bisogno dei comuni o delle provincie, di elevare la misura dei centesimi al quale bisogno la legge intendeva si provvedesse sia per l'esercizio della libertà provinciale o comunale, sia per l'esercizio della tutela comunale o provinciale.

Forse non è vero che l'ostacolo opposto dalle

leggi del 1886 si rimuove senza grave fatica; e però che la legge, rispetto allo scopo che si era prefisso, fallisce pressochè del tutto? Io prego l'onor. Digny di vedere la statistica di tutte le proposte di autorizzazione ad eccedere i centesimi mediante leggi. Di già si è adottato il sistema di togliere perfino ai parlamentari la potestà di rigettare o soltanto di non ammettere una proposta di legge: da poi che, all'urna, per più decine di autorizzazioni a comuni o provincie, si dà unico voto. E se qualcuna delle chieste autorizzazioni è stata negata, è forse seguito ciò perchè il reddito censuario della proprietà che doveva essere colpita dall'aumento dei centesimi era bassissimo?

Niente affatto. Chi mai ha indagato nella Commissione (della quale faccio parte sin da quando fu istituita) la condizione di fatto del reddito censuario che è obbietto del tributo fondiario, della regione, della provincia, del comune, rispetto al reddito effettivo della proprietà? Nessuno.

Non l'ha indagato l'Amministrazione locale che domanda l'aumento dei centesimi; non l'autorità tutoria; non i rappresentanti del Governo; non la Commissione parlamentare della Camera; non la Commissione parlamentare del Senato; non il ministro che sottopone la legge alla firma del Re!

E tutti costoro non l'avrebbero potuto vedere, perchè mancano ad essi i mezzi d'un pronto ragguaglio tra la rendita effettiva e la censuaria. Del resto, è così estesa la massa delle domande per aumento di centesimi, che non vi ha regione d'Italia, più o meno aggravata dal catasto, dalla quale non sieno venute domande di autorizzazione per aumento dei centesimi.

L'autorità governativa però, e, sulla sua fede, le Commissioni parlamentari, una sola cosa vedono nelle domande di aumento: la qualità delle spese, a soddisfare le quali è destinato il chiesto maggior reddito.

Ma le spese, giuste o non giuste, una volta che, molto prima ancora che per legge sia procurato il mezzo per farle, sono già autorizzate, diventano per ciò stesso necessarie; ed in tal caso, ci sia o non ci sia margine nel reddito dei contribuenti, amministratori locali e Camera dei deputati e Senato e Governo del Re autorizzano che il reddito si colpisca, pur quando costituisca l'ultimo avanzo della proprietà, della

quale perciò autorizzano, senza volerlo, la distruzione.

Ecco la ragione precipua per cui si domanda il mutamento del sistema dell'applicazione dei centesimi addizionali.

Se la mutazione di cotesto sistema dovesse limitarsi al solo modo o alla procedura; se si volesse surrogare al Parlamento l'autorità così detta tutoria locale: non solo non si riparerebbe a nulla, ma, molto probabilmente, non dovendosi più superare l'ostacolo, sia anche di mera formalità, d'invocare l'opera del Parlamento, si cadrebbe, in qualche contrada, in eccessi ancor maggiori di quelli che lamentiamo.

Ma poco fa il mio onor. collega il relatore della Commissione ha letto il brano della sua relazione in cui, come base delle proposte di carattere formale, si rileva che la sovrainposta deve essere assettata in guisa che perda del tutto il carattere di spoliazione.

Ora io credo sia cosa essenzialissima che si affretti una legge per cui si dica:

Il reddito fondiario, dentro il limite dal 10 al 20, al 25, al 30, se piace per qualche anno anche al 40 per cento, può essere materia di tassazione cumulativamente dello Stato, della provincia, dei comuni.

Se si supera cotesto limite, nè potestà alle rappresentanze e alle autorità locali, nè potere al legislatore si riconosce per sorpassarlo. Si risolva altrimenti il problema per i casi nei quali grandi siano gl'imbarazzi dei comuni e delle provincie; si facciano leggi speciali per autorizzare singolarmente date provincie e dati comuni ad altre maniere di tassazione: ma si attui lo Statuto nel suo spirito anche entro la maggiore latitudine di confine, nella quale la varietà della tassazione non offenderà esageratamente il principio dell'eguaglianza, nè attenterà all'altro della proporzionalità del tributo agli averi.

Il limite da me accennato è cosa grave; lo consento, perchè ammetto benissimo ciò che ha rilevato l'onor. Digny; non nego, cioè, che tra provincia e provincia vi sia sostanziale differenza nel rispettivo reddito censuario, in relazione al reddito reale. Ma quando la maggiore tassazione è arrivata al 40, al 50 per cento del reddito apparente, sembra doveroso che non s'insista, sotto pretesto di bassezza di red-

dito censuario, nel tollerare più elevate tassazioni. In tal senso è bene che si muti il sistema.

Del resto, siccome tutto cotesto ragionamento non riguarderebbe che la differenza del reddito censuario dei terreni, e non pure dei fabbricati, pei quali è anche prossima una legge di revisione, domando io: come si può giustificare la sovratassa sul reddito dei fabbricati, che è reddito in gran parte inventato o, come dicesi, presunto godimento che si vuole equiparare a reddito; come si può, dico, autorizzare l'applicazione di centesimi nella misura perfino così esorbitante da distruggere la realtà di ogni reddito vero o presunto, e però da distruggere la proprietà?

Ecco in qual senso la Commissione ha insistito perchè, nel corso delle vacanze parlamentari, il Governo studi i modi e li proponga a suo tempo, perchè si innovi, o sostanzialmente si modifichi il sistema vigente.

La questione di dignità del Parlamento, di chiamarlo a far leggi che diventano consuetudinarie, ha la sua importanza: ma, più della dignità, ha importanza massima la questione del dovere, della necessità di evitare un sistema d'incessante manomissione dei principj statuari in fatto di tributi sul reddito fondiario.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'Ufficio centrale prima, e poscia gli oratori, i quali hanno preso parte alla discussione della legge sottoposta al vostro esame, hanno sollevato una gravissima questione.

Dico gravissima, ed aggiungerò che essa è di tale importanza, che credo impossibile si possa dibatterla in un modo incidentale, e che si possa oggi risolverla.

Anzi tutto, si dice che i comuni sono molto gravati e che bisognerebbe riordinare le cose in guisa che essi possano essere discaricati di molte spese. Problema gravissimo questo, che si attiene, direi quasi, al riordinamento di tutti i pubblici servizi.

Sapete meglio di me, che i comuni, oltre le spese che vengono dai bisogni dell'amministrazione locale, molte altre ne fanno per le mansioni state ai medesimi deferite con le leggi che dal 1861 in poi vennero decretate.

Riordinare i comuni nei vari rami della pub-

blica amministrazione, non puossi senza riordinare lo Stato; e conseguenza di questa opera sarà, che tanto meno si peserà sui comuni, quanto più si peserà sullo Stato.

Nelle condizioni in cui i comuni si trovano, non è facile sciogliere l'altra questione derivante dalla legge del 1° marzo 1886 in ciò che si attiene alla facoltà di valersi dei centesimi addizionali.

L'art. 51 di quella legge stabilì, che il potere esecutivo avrebbe dovuto presentare le sue proposte per il riordinamento dei tributi locali.

Sapete meglio di me, che una proposta a questo scopo fu presentata e respinta dal Parlamento nella passata sessione legislativa.

Io non giudico il voto che respinse quel disegno di legge; forse nelle sue disposizioni qualche modificazione, e direi pure qualche aggiunta, sarebbe stata necessaria; nulla di meno, non si può dire che dopo l'ottantasei il potere esecutivo abbia dimenticato i doveri che gli furono imposti; esso fece il debito suo, e certamente non fu colpa sua se la legge non ebbe buona fortuna.

Allo stato delle cose, qual'è l'obbligo del Governo?

Venti o ventidue anni fa, e lo ricordo perchè lo ha ricordato il mio amico, l'on. Alvisi, le condizioni della pubblica finanza erano ben diverse dalle attuali, pel fatto che molti erano i mezzi, dei quali potevamo valerci. L'erario aveva molti bisogni, è vero, e l'entrata che veniva dalle imposte era al disotto di quello che era necessario per le pubbliche spese. Allora era tutto da edificare; e, diciamolo francamente, si poteva provvedere con una certa facilità; ma l'opera era per se stessa improba e grave, imperocchè per gli urgenti bisogni dello Stato si doveva procedere in fretta e furia. Allora il demanio dello Stato era quasi integro; integro il demanio ecclesiastico, che colle leggi del 1866 era passato allo Stato; ed il debito pubblico non era così ingrossato come lo è ai tempi nostri. Allora si poteva discutere sulle materie che potevano imporsi dai comuni, e sulle materie che potessero imporsi dallo Stato.

Si poteva dibattere allora quale fosse il sistema che meglio giovasse prescegliere, e si poteva decidere se l'imposta diretta dovesse darsi all'erario regio, e i dazi di consumo alle

province e ai comuni. Si era a terreno vergine, onor. senatore Alvisi; non si era nelle condizioni in cui siamo oggi. Il patrimonio dello Stato oggi è quasi esaurito, e su quello che venne dell'Asse ecclesiastico non c'è più da contare. Non so del resto, con quest'ultimo, se fu fatta una buona operazione, imperocchè, guardando alle conversioni che si fecero di quel patrimonio, non saprei veramente comprendere quale sia stato il profitto, essendosi dovuto iscrivere sul gran libro molta rendita pubblica.

Io non so, ripeto, se si fece un buon affare; ma cotesto è un argomento che non puossi toccare incidentalmente e del quale a suo tempo non sarebbe inutile ragionare.

Il debito pubblico è arrivato ad un'entità tale, che sarebbe follia di volerlo aggravare ancora.

Il Governo dunque si trova incatenato in un sistema finanziario nel quale non vi è certo da scegliere; bisogna servirsi del materiale che abbiamo tra mani.

I ricordi dell'amico mio, il senatore Alvisi, sono per lo meno tardivi; ed essendo le condizioni finanziarie della nazione, quali io le ho descritte, possiamo noi *a priori* impedire ai comuni, che ricorrano ai centesimi addizionali?

Innanzitutto, seppure questo fosse possibile, il Senato comprenderà, che a noi sarebbe molto difficile di trovare il modo come alimentare la finanza dei comuni rurali.

Nelle grandi città, nelle province anche, se volete, si potrebbero riordinare i tributi, pensando più sui dazi indiretti che sulle imposte dirette; ma nei piccoli comuni, nei comuni rurali, dove l'amministrazione è tanto difficile e dove il dazio di consumo non potrebbe rendere abbastanza, siamo condannati ad accettare il sistema che attualmente vige.

Con la legge del 1° marzo 1886, si volle in qualche modo mettere un freno ai possibili eccessi delle amministrazioni locali, e all'art. 50 di cotesta legge fu prescritto che tutte le volte che fosse d'uopo accrescere in quella data misura l'imposizione dei centesimi addizionali, sarebbe necessaria l'autorizzazione del Parlamento.

Gli autori di quella legge credettero che questa sorveglianza, questo sindacato fosse

sufficiente ad impedire che i comuni imponessero più di quello che avrebbero dovuto.

Io non oso per ora decidermi al partito che convenga prendere. Solamente dirò che vi è materia da studiare, e in ciò mi avvicino al concetto del senatore Cambray-Digny.

Lo comprendo, guardando nel suo complesso il regime dei tributi erariali e locali, a prima vista apparirebbe una qualche ineguaglianza; ma riflettete, o signori, che quanto alla determinazione dei tributi, il concetto vero non è quello di un'eguaglianza aritmetica.

I tributi rappresentano il corrispettivo dei pubblici servigi, e nè tutti i comuni, nè tutte le province si trovano nelle medesime condizioni, massime i comuni rurali, i quali mancano ancora di molte cose che son necessarie alla vita.

Guardando la carta d'Italia, troverete moltissimi comuni, ai quali mancano ancora strade, cimiteri, servizi sanitari, acqua potabile.

Ebbene, potete mettere cotesti comuni alla pari delle grandi città? Molti comuni non ebbero la fortuna di essere ben provvisti dai governi passati, e, considerando ciò, non potrete colla teoria astratta non ammettere in genere i centesimi addizionali, i quali potrebbero essere necessari in un luogo più che in un altro. Ora è chiaro da tutto ciò, che deve risultare una differenza nel pagamento dei tributi, la quale porta l'effetto di una disuguaglianza fra i vari cittadini del Regno, e perciò io diceva che non puossi guardare la questione in modo astratto.

È impossibile tenersi stretti alle fredde teorie, imperocchè nella pratica queste teorie non possono avere una giusta applicazione.

Ciò posto, io credo, come diceva l'onorevole senatore Digny, che bisogna andare molto a rilento, prima di venire ad una modificazione della legge del 1886.

Si parlò delle possibili economie, si parlò del riordinamento della pubblica amministrazione, come mezzo sufficiente per diminuirne le spese; ma tutto questo, quand'anche fosse possibile, non sarebbe l'opera di un giorno. Una tale riforma non potrebbe produrre immediatamente le sue conseguenze, e voi non potrete profittare innanzi tempo della diminuzione delle spese, o per lo meno non potrete prevedere con sicurezza la misura ed il giorno della diminuzione delle medesime, e, quando, per lo meno, se ne potrebbero risentire gli effetti.

È codesta, opera lunga e difficile, ed il Governo non potrà se non che assicurare il Senato, che ora se ne occupa e se ne preoccupa, che studia il grave argomento, che in ciò che è competenza del Parlamento ne farà oggetto di proposte legislative appena lo potrà; e che per quanto si riferisce agli atti che entrano nelle sue attribuzioni, e che può fare indipendentemente dalle Camere, li farà.

Prego però, che si abbia pazienza, che si voglia aspettare l'avvenire, e di non chiedermi oggi maggiori dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Io mi dichiaro soddisfatto della promessa fatta dall'onor. ministro, che io aveva preveduta, di studiare cioè il grave problema durante le vacanze.

Sono d'accordo con lui che riformando gli organici gli effetti ultimi delle economie si faranno aspettare degli anni; e perciò appunto conviene proporre subito quei progetti per non ritardare più oltre quegli effetti, essendone già passati 20 in mancate promesse. Quindi non auguro al mio paese che i ministri d'oggi perdano altrettanto tempo prima di darci risultati migliori.

Io mi propongo poi di fare una interpellanza speciale nel novembre per dibattere la questione della separazione dei cespiti fra i comuni e le provincie, che si collega anche alla semplificazione dei servizi malissimo ripartiti fra comuni e Stato.

Finchè i servizi saranno ordinati in modo che il povero comune paga, come ho dimostrato pel Genio civile, tre volte la tassa sugli stessi servizi, e due volte pagà la provincia, è naturale che gli amministrati deplorino come una sciagura l'ingerenza del Governo nell'amministrazione e peggio la irresponsabilità e la impunità delle rappresentanze comunali e provinciali, che deriva da questa insufficiente tutela e indebita ingerenza delle autorità governative persino negli affari privati.

Dunque in vista dell'affidamento datomi dall'onorevole ministro di studiare la questione, io mi dichiaro soddisfatto della sua risposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Art. 1.

Il comune di Musellaro (Chieti) è autorizzato ad applicare per ventiquattro anni, dal 1889 al 1913 inclusivi, la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 2218 53 eccedente la media triennale 1884-85-86 per L. 328 07, al fine di soddisfare le delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui: di L. 18 mila contratto nel 1884, e di L. 20 mila da contrarsi nel 1889.

(Approvato).

Art. 2.

Il comune di Barisciano (Aquila) è autorizzato a sovrimporre fino all'anno 1901, per una somma di L. 3682 32 superiore per L. 530 82 alla media del triennio 1884-85-86, per potere provvedere al pagamento delle delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui: di L. 20 mila contratto fin dal 1881, e di L. 30 mila contratto nel 1886 per le strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 3.

Eguale facoltà è concessa al comune di San Buono (Chieti) per la somma di L. 3508 50 occorrente pel pagamento di delegazioni vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti per il mutuo di L. 53 mila contratto nel 1886 ed estinguibile in 25 annualità, cioè nel 1912.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) è autorizzato a sovrimporre per 25 anni, dal 1890 al 1915 inclusivi, sui tributi diretti la somma di L. 1529 09 occorrenti ad ammortizzare il mutuo passivo di L. 22 mila da contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per fare fronte al pagamento di vari debiti contratti per lo passato con privati.

(Approvato).

Art. 5.

Il comune di Muro Lucano (Potenza) è autorizzato ad applicare la sovrimposta ai tributi

diretti nella somma di L. 13,023 97 eccedente la media del triennio 1884-85-86, da delegare annualmente alla Cassa depositi e prestiti per pagamento di due mutui: uno di L. 15 mila contratto nel 1887 pei fabbricati scolastici e scadente nell'anno 1917, l'altro da contrarsi nel 1890 per L. 190 mila per far fronte alle spese per strade obbligatorie, ed estinguibile nel 1920.

(Approvato).

Art. 6.

Il comune di Pereto (Aquila) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti fino all'anno 1910 inclusivo la somma di L. 5210 22 e per l'anno 1911 L. 3298 50 in eccedenza al limite medio triennale 1884-85-86 rispettivamente di lire 2594 58 e di L. 682 86 e ciò per provvedere all'estinzione di quattro mutui: uno di L. 30 mila contratto nel 1881 per trent'anni, uno di L. 12 mila contratto nel 1884 per trent'anni, altro di L. 12 mila contratto nel 1886 pure per trent'anni, ed infine un ultimo di L. 25 mila contratto nel 1886 per trent'anni e tutti per le strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 7.

Al comune di Castelpoto (Benevento) è accordata facoltà di applicare la sovrimposta ai tributi diretti a datare dal 1889 e fino al 1907 incluso nella somma di L. 6532 44 e dal 1908 fino all'anno 1918 incluso nella somma di lire 4588 14, destinandole al pagamento delle delegazioni vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui da questa accordati: uno di L. 27 mila contratto nel 1877, l'altro di L. 72 mila contratto nel 1889 estinguibile in trent'anni ed assunti per far fronte a spese per strade obbligatorie.

È autorizzato poi, limitatamente all'esercizio 1889, di stanziare altre L. 343 83 da sovrimporre a tributi diretti per la costituzione del fondo speciale strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 8.

Il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti la

somma di L. 1930 47 per il periodo di anni trenta a datare dal 1890 per provvedere allo ammortamento di un mutuo di L. 28,700, da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese della strada consortile obbligatoria Laviano-Santo Menna-Castelnuovo di Conza.

(Approvato).

Art. 9.

Eguale facoltà è concessa al comune di Santo Menna per l'ammontare di L. 2564 14 da delegare annualmente, e fino al 1914, a favore della Cassa depositi e prestiti per l'estinzione di quattro mutui estinguibili tutti in anni trenta: il primo contratto nel 1880 per L. 4000; il secondo contratto nel 1885 per L. 2900; il terzo contratto nel 1886 per L. 4500; l'ultimo da contrarsi nel 1890 per L. 27,130.

(Approvato).

Art. 10.

Il comune di Silius (Cagliari) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti per una somma di L. 3978 66, superiore alla media del triennio 1884-85-86, fino all'anno 1917 inclusivo, per far fronte all'ammortamento di tre mutui passivi assunti con la Cassa depositi e prestiti: uno di L. 10,000 contratto nel 1880 per 20 anni, per la costruzione della casa comunale; l'altro di L. 28,400 contratto nel 1888 per 30 anni, per la costruzione della strada obbligatoria Silius-Planusanguni; l'ultimo da contrarsi per L. 21,700 per 30 anni, pel pagamento residuo di debito verso il costruttore della strada stessa.

(Approvato).

Art. 11.

È concessa facoltà al comune di Campora (Salerno) di stanziare nei propri bilanci preventivi per il periodo di 30 anni, dal 1890 al 1919 inclusivi, la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 318 60, in aggiunta a quella già autorizzata con decreto reale 29 settembre 1888, convertito in legge in data 4 aprile 1889, di L. 2247 90, e ciò per far fronte al pagamento di un mutuo di L. 10,000 da contrarsi con la

Cassa depositi e prestiti per le condotture dell'acqua potabile.

Lo stesso comune è ancora autorizzato a sovrimporre, limitatamente all'esercizio 1889, la somma di L. 219 31 occorrente alla costituzione del fondo speciale strade obbligatorie (cespite A).

(Approvato).

Art. 12.

Le autorizzazioni predette, che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge del 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-85-86, od al limite legale per sopperire ad oneri normali di bilancio, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione di 9 distinti progetti di legge relativi alle eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 nei bilanci dei Ministeri del Tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della istruzione pubblica, della marina, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze (N. 53, 63, 64, 68, 69, 72, 78, 71, 65).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 pel bilancio del Ministero del Tesoro ».

Si dà lettura di questo disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge.

(V. stampato N. 53).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli; li rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero del Tesoro nella somma di L. 1,192,372 49, giusta l'annessa tabella A, delle quali:

L. 1,089,039 60 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 103,332 89 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Si dà lettura della tabella A.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

TABELLA A.

Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni del Ministero del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1887-88.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni			
		sulla competenza 1887-88		sui residui 1886-87 e retro	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
14 <i>ter</i>	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali. Interessi	30 »	»	»	»
16	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato	»	463 64	»	238 53
24 <i>bis</i>	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articoli 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica e 69 per quella della rete Sicula) .	572,000 »	»	78,653 95	»
24 <i>ter</i>	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvata con la legge 27 aprile 1885, n. 3048)	70,000 »	»	»	»
24 <i>quinq.</i>	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato della rete Mediterranea) .	49,642 33	»	»	»
31	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento	33,000 »	»	5,300 »	»
33	Spese d'ufficio — Ministero	»	6,410 74	»	»
36	Personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	»	1,284 »	»	»
105	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica	48,719 43	»	»	»
108	Pensioni del Ministero della guerra	55,283 36	»	»	»
109	Pensioni del Ministero della marina	49,629 61	»	»	»
	<i>Da riportarsi</i>	878,304 73	8,158 38	83,953 95	238 53

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

CAPITOLI		Eccedenze di impegni			
		sulla competenza 1887-88		sui redditi 1886-87 e retro	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
	<i>Riporto</i>	878,304 71	8,158 38	83,953 95	238 53
110	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio	3,119 09	»	»	»
115 <i>bis</i>	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871)	»	160,000 »	»	»
140	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento	»	39,457 40	»	»
147	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati	»	»	1,800 40	»
158	Residui passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi	»	»	»	17,340 01
		881,423 82	207,615 78	85,754 35	17,578 54
		1,089,039 60		103,332 89	
		1,192,372 49			

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di autorizzare in relazione all'art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrono per ricavare le somme di L. 128,041 61 in conto della competenza 1887-88, e di L. 162,627 86 in conto residui 1886-87 e retro, risultate ne-

cessarie per l'esecuzione della maggiore spesa per costruzioni ferroviarie, accertata a carico dello Stato col rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1887-88.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori di non volersi allon-

tanare dall'aula, altrimenti rimando la seduta a domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi sui due capitoli sottoindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1887-88 nella somma di L. 11,895 75, cioè:

L. 5650 sulla competenza del capitolo n. 5 « Indennità di tramutamento »;

L. 6,245 75 su quella del capitolo n. 6 « Indennità di supplenza e di missione ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, il progetto sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra ».

Si dà lettura del disegno di legge e dell'annessa tabella.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88, sulle assegnazioni del Ministero della guerra nella somma di L. 6,158,537 59 giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 5,826,428 59 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 332,109 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

LÉGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

Tabella delle eccedenze di impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88
sulle assegnazioni del Ministero della guerra.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni		
Numero	DENOMINAZIONE	sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro	
			per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
10	Carabinieri reali	230,000 »	»	»
11	Corpo veterani ed invalidi	29,000 »	»	»
14	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sotto ufficiali	120,000 »	»	»
15	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario	»	109 »	»
22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione	»	»	330,000 »
23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della mi- lizia mobile e spese varie di trasporto	850,187 41	»	»
32	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua . .	49,228 46	»	»
37	Spesa per i distaccamenti d'Africa	650,000 »	»	»
<i>bis</i> 37 <i>ter</i>	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati e capo- soldo ai sott'ufficiali dei carabinieri reali	588,012 72	»	»
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, re- lative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporto dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)	»	»	1,000 »
43 <i>ter</i>	Spese per rinforzi militari sulle coste del Mar Rosso	3,310,000 »	»	»
51	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria, costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze	»	»	1,000 »
		5,826,428 59	109 »	332,000 »
		6,158,537 59		

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si passa al progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazioni sui fondi residui degli esercizi precedenti del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'istruzione pubblica nella somma di L. 94,453 38, giusta l'annessa tabella A, delle quali:

L. 90,246 77 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 4,206 61 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

Tabella A.

Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1887-88.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni	
Numero	DENOMINAZIONE	sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro
4	Ministero - Spese d'ufficio	29,318 81	»
6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale dirigente amministrativo	25,500 »	»
7	Aiuto alla pubblicazione di opere utili	»	1,194 21
8	Indennità di trasferimento agli impiegati dipendenti dal Ministero	28,200 »	»
16	Casuali	2,227 96	»
20	Regie università ed altri istituti universitari - Dotazioni per gli stabilimenti scientifici, pigione, manutenzione e adattamento di locali; illuminazione e combustibili; assegni e sovvenzioni per spese di ricerche sperimentali e di materiale scientifico; spese d'ufficio e di cancelleria	»	1,795 14
58	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (legge 23 dicembre 1875, n. 2875)	5,000 »	»
61	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	»	9 18
157	Università di Napoli - Trasferimento delle cliniche e della Facoltà medica	»	300 »
187	Università di Pisa - Lavori d'ampliamento dei locali dell'università	»	250 87
224	Biblioteca Alessandrina di Roma - Lavori di adattamento e costruzione di scaffali e tavole	»	599 88
227	Istituto di Belle Arti in Roma - Acquisto di materiale e lavori di restauro	»	57 33
		90,246 77	4,206 61
		94,453 38	

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca: « Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina nella somma di L. 274,058 79, giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 154,000 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 120,058 79 sui residui degli esercizi finanziari 1886 87 e precedenti.

Tabella delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni			
		sulla competenza 1887-88		sui residui 1886-87 e retro	
Numero	DENOMINAZIONE	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
4	Dispacci telegrafici governativi e spese di posta	4,000 »	»	»	»
32	Spese di giustizia	»	»	58 79	»
37	Conservazione dei fabbricati militari marittimi	»	»	»	120,000 »
38 <i>bis</i>	Spese di marina relative alla colonia di Massaua	»	150,000 »	»	»
		4,000 »	150,000 »	58 97	120,000 »
		4,000 »		120,058 79	
		274,058 79			

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà pure votato domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno ora porta: « Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri nella somma di L. 135,913 13, giusta l'annessa tabella A, delle quali:

L. 114,040 57 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 21,872 56 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

TABELLA A.

Eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni	
Numero	Denominazione	sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro
2	Ministero — Spese d'ufficio	25,662 17	»
8	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza	5,681 76	»
7	Casuali	144 92	»
9	Stipendi ed assegni al personale dei Consolati	»	17,036 06
11	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri	10 95	»
12	Missioni politiche e commerciali	»	2,700 »
13	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero	22,175 48	»
14	Spese rimborsabili degli uffici all'estero	60,000 »	2,136 50
21	Spese per la continuazione delle costruzioni in corso ad Assab	365 29	»
		114,040 57	21,872 56
		135,913 13	

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un solo articolo, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Ora abbiamo il progetto di legge: « Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno nella somma di L. 854,063 50, giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 402,708 50 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 451,355 sui residui dell'esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

Tabella delle eccedenze di impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni		
Numero	Denominazione	sulla competenza 1887-88		sui residui 1886-87 e retro
		per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	
2	Ministero — Spese d'ufficio	»	10,000 »	»
8	Indennità di traslocamento agli impiegati	»	35,000 »	67,000 »
9	Ispezioni e missioni amministrative	»	55,000 »	20,000 »
11	Dispacci telegrafici governativi	60,000 »	»	»
13	Spese casuali	»	8,000 »	»
17	Archivi di Stato — Manutenzione dei locali e del mobilio	»	8,000 »	»
22	Amministrazione provinciale — Gratificazioni e spese di estatatura	»	»	4,000 »
33 bis	Lazzaretti marittimi — Personale	»	2,000 »	»
38	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pub- blica per trasferte e permutamenti	»	110,000 »	»
42	Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti e allievi-guardie di sicurezza pubblica	»	12,100 »	5,900 »
46	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica, spese pel rimpatrio dei fan- ciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	»	56,555 »	»
54	Carceri — Fitto di locali	»	»	354,455 »
66 ter	Adattamento e riparazione di locali; acquisto e tra- sporto di mobili ed altre diverse per l'impianto dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri e per la sistemazione degli uffici, in seguito al nuovo ordinamento del Ministero dell'interno .	»	46,053 50	»
		60,000 »	342,708 50	451,355 »
		402,708 50		
		854,063 50		

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di un solo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca: « Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici nella somma di L. 297,239 40, giusta l'annessa tabella A, delle quali:

L. 117,509 45 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 179,729 95 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

TABELLA A.

Eccedenze di impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni		
Numero	DENOMINAZIONE	sulla competenza 1887-88		sui residui 1886-87 e retro
		per spese obbligatorie d'ordine	per altre spese	
10	Genio civile — Spese per indennità e diverse .	»	»	46,459 31
43	Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali	78,431 55	»	»
43 <i>bis</i>	Credito della Società <i>Eastern Telegraph</i> per telegrammi internazionali riguardanti gli uffici del mar Rosso	12,226 65	»	»
55	Personale dei corrieri, messaggeri, portalettere e servienti	»	»	1,873 06
62	Indennità per missioni, traslocazioni e visite di ispezione per servizio di notte e di stazione	»	22,896 65	7,924 80
63	Poste — Spese d'ufficio	»	»	75,390 44
64	Spese di mantenimento dei locali delle direzioni e degli uffizi postali	»	»	6,011 04
122 <i>quat.</i>	Spese di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato con la legge 25 giugno 1882, n. 871.	»	3,954 60	»
146	Porto di Civitavecchia — Quota a carico dello Stato pel concorso nella spesa di condotta delle acque potabili nel detto porto eseguita dal municipio	»	»	7,721 30
158	Porto di Venezia — Costruzione d'una scogliera lungo la sponda nord del canale fronteggiante l'abitato di Chioggia in prolungamento della diga detta delle Saline	»	»	2,450 »
189	Sistemazione dei segnali lungo il litorale della provincia di Cagliari.	»	»	1,900 »
200	Nuovi fari lungo le coste del Regno	»	»	30,000 »
		90,658 20	26,851 25	179,729 95
		117,509 45		
				297,239 40

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze ».

Si dà lettura del disegno di legge con l'annessa tabella.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze nella somma di L. 429,497 44, giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 399,771 91 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 29,725 53 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Tabella delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni	
Numero	DENOMINAZIONE	sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro
4	Spese d'ufficio - Intendenze di finanza	13,716 11	»
12	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	70,000 »	»
70	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 . . .	316,055 80	»
95	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	»	29,725 53
		399,771 91	29,725 53
		429,497 44	

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e trattandosi d'un disegno di legge che consta d'un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Il disegno di legge che ancora rimane all'ordine del giorno, essendo di natura diversa da quelli finora votati, sarà discusso domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

I. Discussione dei progetti di legge:

Modificazioni agli articoli 11 e 269 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico);

Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3^a);

Concessione della naturalità italiana ai fratelli Alberto ed Edoardo Amman;

Trasporto di fondi e maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1888-89;

Approvazione di maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle finanze 1888-89 per restituzione di tasse di fabbricazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Barisciano ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 pel bilancio del Ministero del Tesoro;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra;

Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazioni sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze.

Avverto il Senato che, a tenore del regolamento, i vari progetti di legge concernenti l'approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni dei vari Ministeri saranno votati in una sola coppia di urne.

La votazione dei vari progetti di legge avrà luogo domani dopo la discussione dei disegni di legge dei quali ho dato lettura, per potere votare anche quei progetti che saranno discussi ed approvati domani stesso per alzata e seduta.

Prego i signori senatori a volersi trovare puntuali in Senato per non trascinare tanto in lungo le sedute in attesa del numero legale:

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali:

Votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	9

(Il Senato approva).

Riforma penitenziaria:

Votanti	71
Favorevoli	56
Contrari	15

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1887-88:

Votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	12

(Il Senato approva).

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89:

Votanti	71
Favorevoli	59
Contrari	12

(Il Senato approva).

Ordinamento della giustizia amministrativa:

Votanti	73
Favorevoli	53
Contrari	20

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 5 e $\frac{3}{4}$).